

## **CAPO QUINTO - ALUNNI**

### **Art. 22 - Norme di comportamento e doveri degli alunni**

1. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente, del Dirigente Scolastico.
2. Il rispetto della persona è essenziale. Viene respinta ogni forma di discriminazione etnica, politica, ideologica, sessuale e religiosa. Sono inammissibili atteggiamenti di intolleranza e lesivi della libertà. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente.
3. A tutela della salute di tutti, si ribadisce l'assoluto divieto di fumare nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, in ogni ambiente della scuola e nelle pertinenze esterne. Tale divieto vale tassativamente per tutti: Dirigente Scolastico, docenti, personale Ata, studenti, genitori e pubblico.
4. Durante l'intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi e negli spazi consentiti del cortile del plesso di appartenenza; il servizio di vigilanza è affidato ai docenti di turno e ai collaboratori scolastici chiamati tutti ad una vigilanza attiva.
5. Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane curricolari, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, nessuno può accedere ai locali dell'Istituto, se non autorizzato.
6. Nelle aule, nei laboratori, nelle palestre è vietato l'uso, non pertinente con le attività didattiche previste, di lettori mp3/cd od altre attrezzature tecnologiche. L'insegnante è autorizzato al ritiro del suddetto materiale che potrà essere riconsegnato al termine delle lezioni.
7. È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e librario, che sono beni della comunità.
8. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati.
9. Previa comunicazione al Dirigente Scolastico che dovrà confermare l'attuabilità, sono consentite riunioni di carattere culturale, formativo o didattico degli alunni nel pomeriggio con la presenza e responsabilità degli insegnanti e/o di studenti maggiorenni e l'eventuale partecipazione di esperti.
10. L'uso della biblioteca, dei laboratori, della palestra e delle aule speciali deve seguire le norme dei rispettivi regolamenti interni.
11. L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati all'interno della scuola o nel cortile (auto, moto, motorini, biciclette).
12. Gli studenti che non intendono presenziare l'Assemblea Studentesca non possono allontanarsi dalla scuola, ma devono restare in aula. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di 30, saranno assistiti da personale delegato. Gli alunni che partecipano all'assemblea devono rimanervi fino allo scioglimento della stessa.
13. Si segue il criterio numerico del comma precedente anche nel caso riguardante gli studenti che non partecipano a visite d'istruzione della durata di uno o più giorni.

14. Le richieste di assemblea di classe devono essere presentate almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico e devono riportare la firma dei docenti delle ore interessate. Nella scelta dell'orario deve essere osservata una equilibrata rotazione delle diverse discipline.

15. La diffusione all'interno dell'Istituto di materiali, stampati, manifesti, articoli, liste degli OOCC, necessita del visto del Dirigente Scolastico e trova il suo limite nell'ambito delle leggi vigenti.

## **Art. 25 - Uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche audio e video**

1. L'uso del telefono cellulare è vietato in tutti i locali dell'Istituto durante l'intero tempo-scuola, sia come apparecchio di collegamento telefonico, che come trasmettitore di messaggi, foto-camera, video-camera e ogni altra funzione. Il possesso a scuola di telefono cellulare è sconsigliato; qualora un alunno decida di esserne fornito, lo stesso dovrà mantenerlo spento per l'intera durata dell'attività didattica e conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell'apparecchio. La scuola non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o furti. Nella maggior parte delle classi l'Istituzione scolastica mette a disposizione appositi contenitori in cui gli studenti devono riporre i telefoni durante l'intera attività didattica.
2. Il suddetto divieto d'uso è esteso a qualunque apparecchio elettrico o elettronico che sia incompatibile con l'attività didattica, fatta eccezione per i casi in cui l'attività didattica stessa ne richieda l'uso.
3. È vietato ricaricare il telefono cellulare e qualsiasi apparecchio elettrico ed elettronico non necessario alle attività didattiche nelle prese dell'Istituto.
4. Per particolari e urgenti esigenze di comunicazione tra alunni e famiglie sarà utilizzabile il telefono fisso installato nell'edificio scolastico, previa autorizzazione del docente in servizio e sotto sorveglianza di un collaboratore scolastico.
5. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri apparecchi elettronici durante il tempo-scuola prevede l'applicazione di un sistema sanzionatorio, secondo un criterio di proporzionalità stabilito, declinato al termine del presente articolo 25.
6. L'adozione di un provvedimento disciplinare, per il mancato rispetto di quanto sopra stabilito, comporterà un'azione di riflessione e di auto-valutazione, che sarà esercitata a seconda dei casi dal coordinatore della classe, da un altro docente, dal Dirigente Scolastico, al fine di favorire nell'alunno una positiva fase di responsabilizzazione.

### **Sanzioni disciplinari per l'utilizzo di smartphone**

**La prima infrazione del divieto** è sanzionata con il ritiro temporaneo del dispositivo da **di utilizzo degli smartphone** parte del docente.

Lo smartphone sarà restituito al proprietario solo al termine della lezione.

Oltre al ritiro temporaneo del dispositivo, l'insegnante avrà cura di inserire sul registro apposita nota disciplinare.

**La seconda infrazione del divieto di utilizzo degli** è sanzionata con il ritiro temporaneo del dispositivo da

### **smartphone**

parte del docente.

Lo smartphone sarà ritirato dal docente e sarà consegnato al Dirigente Scolastico o, in caso sua assenza, ai suoi collaboratori e dovrà essere prelevato dallo studente al termine delle lezioni previste per la giornata.

Oltre a tale provvedimento, il docente riporterà sul registro una nota disciplinare e lo studente riceverà un'ammonizione scritta dal Dirigente Scolastico.

### **La terza infrazione del divieto di utilizzo degli smartphone**

è sanzionata con il ritiro temporaneo del dispositivo da parte del docente.

Il dispositivo sarà consegnato al Dirigente Scolastico o, in caso sua assenza, ai suoi collaboratori e dovrà essere prelevato personalmente dai genitori dell'alunno o da chi ne fa le veci al termine della mattinata.

Oltre a tale provvedimento, sarà riportata sul registro di classe la nota disciplinare e sarà convocato il Consiglio di classe in sessione straordinaria per l'irrogazione della sanzione della sospensione dalle lezioni sino ad un massimo di due giorni e l'attivazione di percorsi educativi finalizzate a favorire la comprensione di un uso più responsabile e consapevole degli strumenti elettronici e delle tecnologie digitali.

### **In caso di ulteriori reiterazioni, l'infrazione del divieto di utilizzo degli smartphone**

è sanzionata con il ritiro temporaneo del dispositivo da parte del docente.

Il dispositivo sarà consegnato al Dirigente Scolastico o, in caso sua assenza, ai suoi collaboratori e dovrà essere prelevato personalmente dai genitori dell'alunno o da chi ne fa le veci al termine della mattinata.

Oltre a tale provvedimento, sarà riportata sul registro di classe la nota disciplinare e sarà convocato il Consiglio di classe in sessione straordinaria per l'irrogazione della sanzione della sospensione dalle lezioni sino ad un massimo di 15 giorni di sospensione e l'attivazione di percorsi educativi specifici presso strutture esterne convenzionate.

Si ricorda che la sanzione del ritiro temporaneo è cumulabile con le altre sanzioni previste dal presente Regolamento, nel caso in cui oltre all'uso non consentito del dispositivo, si verifichino contestualmente altri comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento delle lezioni.

## **Art. 26 – Infrazioni al regolamento durante lo svolgimento di verifiche scritte e prevenzione dei comportamenti non regolamentari**

1. La copiatura da parte di uno studente durante una prova valida ai fini della valutazione costituisce, quindi, una grave scorrettezza, contraria ai canoni etici della comunità scolastica.
2. Per prevenire i predetti fenomeni è opportuno tenere presenti le seguenti indicazioni:
  - a. gli studenti, prima della somministrazione della verifica, sono tenuti a riporre gli strumenti elettronici in loro possesso (tablet e PC, salvo deroghe previste per studenti con PDP) nello zaino. Gli zaini devono essere chiusi e, laddove possibile, riposti in un angolo dell'aula;
  - b. sul banco è consentito tenere solo il testo della verifica, un eventuale foglio e la penna (non gli astucci); altri strumenti eventualmente necessari (vocabolari, strumenti di disegno e/o di misura..) devono essere indicati e/o autorizzati dal docente;
  - c. gli studenti con BES possono avere con sé gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Tali strumenti devono, comunque, essere controllati almeno preventivamente dal docente;
  - d. il docente è tenuto a vigilare sullo svolgimento della prova per tutta la durata della stessa.
3. Nel caso uno studente venga palesemente sorpreso a copiare, la verifica viene annullata e il docente appone sul registro una nota di demerito che influisce sulla determinazione del voto di condotta; sarà il docente a stabilire la data della nuova prova (nulla vieta che si possa somministrare una diversa verifica il giorno stesso, qualora già predisposta).
4. Nel caso lo stesso studente venga nuovamente sorpreso a copiare, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il Consiglio di classe potrà decidere per una sanzione disciplinare più grave (ad es. sospensione dello studente dalle attività didattiche) sulla base di quanto contenuto nel Regolamento di Istituto e nel già citato “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”.
5. Se il docente dovesse accorgersi di una copiatura successivamente alla consegna dell’elaborato da parte dello studente, qualora possa portare significative prove dell’accaduto potrà procedere nella medesima modalità prevista per gli studenti sorpresi in flagranza.

## **Art. 28 - Regolamento disciplinare**

### ***1. Mancanze disciplinari***

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell’Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, etnia, stato di salute, sesso e orientamento sessuale.

Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della

scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio consoni all'ambiente scolastico.

## ***2. Responsabilità disciplinare***

La responsabilità disciplinare è personale.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto.

## ***3. Sanzioni disciplinari***

Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione e la sospensione dalle lezioni: esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto o oralmente, per quanto riguarda la sola ammonizione orale, sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati o agli alunni stessi, se maggiorenni.

A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante al presente Regolamento le tabelle A, B, C, D, E che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

In tutte le sanzioni devono essere specificate in maniera inequivocabile, rigorosa e chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione.

## ***4. Ammonizione***

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata dal Dirigente Scolastico, in accordo con il consiglio della classe nella quale è inserito lo studente. L'ammonizione è data in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi del successivo comma 6.

L'accettazione della conversione comporta rinuncia all'appello.

L'ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata davanti all'Organo di Garanzia, nelle forme di cui ai successivi commi 8 e 9.

## ***5. Sospensione***

La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.

Per un periodo non superiore a quindici giorni, l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe, riunito nella totalità delle componenti. Il procedimento di sospensione ha inizio

con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta, eventualmente accompagnato da testimoni, ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Classe, convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un’ammonizione.

Per un periodo superiore a quindici giorni, l’irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Istituto che accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza e accerta la veridicità delle infrazioni; verifica che il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 4 c. 7: in tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo; applica la sanzione della sospensione dopo aver verificato che la sospensione non comprometta la validità dell’anno scolastico; valuta l’opportunità di procedere con denuncia circostanziata all’autorità di Polizia.

Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

## **6. Procedimento**

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio. Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest’ultimo può essere sentito nel corso del procedimento.

## **7. Impugnazioni**

Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso all’organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione stessa.

Avverso la sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, all’organo di garanzia di cui al successivo comma 8.

Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dalla normativa vigente in materia sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’Organo di garanzia in prima convocazione deve essere perfetto (totalità dei membri); in seconda convocazione decide a maggioranza semplice dei presenti, purché sia presente almeno il Dirigente Scolastico. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale il doppio.

L’eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso. L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

## ***8. Organo di garanzia***

Per la composizione, nomina e funzionamento dell’Organo di garanzia, si precisa quanto segue:

- a) L’Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente della scuola secondaria di II grado e da due rappresentanti rispettivamente degli studenti e dei genitori designati nell’ambito del Consiglio di Istituto. Questi ultimi sono eletti tra i rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Gli stessi vengono quindi nominati dal Dirigente Scolastico con apposito atto.
- b) Con le stesse modalità sarà eletto anche un membro supplente per ciascuna componente che subentrerà al titolare nel caso di dimissioni o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o qualora faccia parte dell’Organo di garanzia l’alunno sanzionato o un suo genitore).
- c) Il procedimento innanzi all’Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte del genitore/tutore dell’alunno minore o dell’alunno se maggiorenne, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell’appello. L’Organo di garanzia decide sull’appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
- d) L’Organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.
- e) L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

## ***9. Disposizione finale***

Per ogni norma non contemplata dal vigente Regolamento si intendono applicate le disposizioni presenti nello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

## **TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI - SANZIONE: AMMONIZIONE o SOSPENSIONE DALLE LEZIONI FINO A 2 GIORNI**

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri ( <b>mancanze disciplinari</b> )	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE (chi accerta e stabilisce la sanzione)
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<p>1. Elevato numero di assenze (escluse ragioni documentabili e di salute)</p> <p>2. Assenze ingiustificate</p> <p>3. Assenze “strategiche”</p> <p>4. Contraffazione di firme</p> <p>5. Ritardi e uscite anticipate (non documentate)</p> <p>6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d’ora</p> <p>7. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione, ritardi al rientro dall’intervallo, al cambio d’ora o nel trasferimento d’aula</p> <p>8. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe</p> <p>9. Consegnare non puntuale dei documenti scolastici</p> <p>10. Mancato svolgimento del lavoro e delle esercitazioni assegnate (lavoro domestico)</p>	<p>- Ammonizione verbale con annotazioni sul registro elettronico</p> <p>- Il ripetersi delle mancanze disciplinari per almeno 3 volte comporta anche l’ammontazione scritta annotata sul registro di classe come nota di demerito</p> <p>- In caso di recidive ulteriori: allontanamento fino a 2 giorni dalle lezioni con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare</p>	<p>- Il docente di classe</p> <p>- Il Consiglio di Classe che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni</li> <li>applica la sanzione dell’ammontazione o dell’allontanamento fino a 2 giorni dalle lezioni</li> </ol> <p>APPELLO all’Organo di garanzia</p>
RISPETTO DEGLI ALTRI	<p>1. Espressioni maleducate e linguaggio offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, di esperti esterni, del personale della scuola e/o dei compagni</p> <p>2. Interventi inopportuni durante le</p>		

	<p>lezioni</p> <p>3. Schiamazzi nelle aule e nei corridoi</p> <p>4. Non rispetto del materiale altrui</p> <p>5. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione</p> <p>6. Mancato rispetto nell'abbigliamento o delle "regole" di ogni luogo esterno alla attività scolastica</p>		
<b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</b>	1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati		
<b>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</b>	<p>1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente</p> <p>2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, etc.</p> <p>3. Scritte su muri, porte e banchi</p>		

**TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE:**  
**Sospensione fino a 2 o da 3 a 15 giorni (in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98)**

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri ( <b>mancanze disciplinari</b> )	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE (chi accerta e stabilisce la sanzione)
<b>RISPETTO DEGLI ALTRI</b>	<p>1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui</p> <p>2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>3. Discriminazione nei confronti di altre</p>	<p>Ammonizione scritta annotata sul registro di classe come nota di demerito</p> <p>Allontanamento fino a 2 giorni dalle lezioni con attività di approfondimento sulle conseguenze dei</p>	<p>Il Consiglio di Classe che:</p> <p>1. accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza e accerta la veridicità delle infrazioni</p> <p>2. applica la sanzione della</p>

	<p>persone per religione, cultura, etnia, ...</p> <p>4. Compimento di fatti di reato con violenze fisiche, verbali e psicologiche atte a limitare la libertà personale</p>	<p>comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare</p> <p>Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 3 fino ad un massimo di 15 giorni, qualora sia già stato irrogato il provvedimento fino a 2 giorni o qualora lo richieda la gravità</p> <p>Il consiglio di classe, per provvedimenti superiori ai 2 giorni delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento</p>	<p>sospensione</p> <p><b>APPELLO</b> all'Organo di garanzia</p>
<b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</b>	<p>1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati</p> <p>2. Introduzione nella scuola di alcolici, droghe o armi</p>		
<b>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</b>	<p>1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra)</p> <p>2. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate</p>		
<b>USO IMPROPRIANO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO</b>	<p>1. Uso improprio anche reiterato di apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica</p> <p>2. Fatti di gravità accertati (diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore)</p>		

**TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE:**  
**Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9)**

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri ( <b>mancanze disciplinari</b> )	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE (chi accerta e stabilisce la sanzione)
RISPETTO DEGLI ALTRI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE E DELLE STRUZZURE E DELLE ATTREZZATURE USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATUR EELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<p>1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)</p> <p>2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</p> <p>3. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (propria e/o altrui)</p> <p>4. Reiterati fatti di eccezionale gravità accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore)</p> <p>5. Infrazioni gravi di cui alla tabella B che</p>	- Allontanamento superiore ai 15 giorni e trascrizione nel fascicolo personale	Il Consiglio di Istituto  APPELLO all'Organo di garanzia

	si ripetono dopo sanzioni già applicate		
--	--	--	--

**TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE:  
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine  
dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis)**

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri ( <b>mancanze disciplinari</b> )	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE (chi accerta e stabilisce la sanzione)
RISPETTO DEGLI ALTRI	<p>1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale</p> <p>2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</p> <p>3. Infrazioni gravi di cui alla tabella C che si ripetono dopo sanzioni già applicate</p>	<p>- Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e trascrizione nel fascicolo personale</p>	<p>- Il Consiglio di Istituto</p> <p>APPELLO all’Organo di garanzia</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE E DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE E USO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<p>1. Reiterati fatti di notevole gravità.</p> <p>2. Fatti di <b>eccezionale</b> gravità accertati e imputabili a uno o più alunni (diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore)</p>		

**TABELLA E: SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO (art. 4 cc. 9 bis e 9 ter, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)**

- Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.